

Città della Disfida

Medaglia d'oro al valor militare ed al merito civile

REGOLAMENTO DEI LAVORI IN ECONOMIA E PER LA COSTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI



Articolo 1 Oggetto del Regolamento

SEZIONE I

DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA

Artícolo 2 Modalità di esecuzione

Articolo 3 Limiti di importo e divieto di frazionamento

Articolo 4 Tipologia dei lavori eseguibili in economia

Articolo 5 Affidamento dei lavori eseguibili in economia

Articolo 6 Responsabile del procedimento

Articolo 7 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

Articolo 8 Atti della procedura

Articolo 9 Scelta del contraente

Articolo 10 Offerta economicamente più vantaggiosa

Articolo 11 Garanzie

Articolo 12 Forma della stipulazione

Articolo 13 Contenuto dell'atto di cottimo

Articolo 14 Variazione dei limiti di importo

SEZIONE II

ISTITUZIONE E TENUTA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 15 Istituzione degli elenchi di operatori economici

Articolo 16 Campo di applicazione

Articolo 17 Procedura per la formazione degli elenchi di operatori economici

Articolo 18 Requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento nell'elenco degli operatori

Articolo 19 Gestione degli elenchi dopo la prima costituzione

(l

Articolo 20 Preselezione degli operatori economici dall'elenco

Articolo 21 Cancellazione dall'elenco

Articolo 22 Norma transitoria

Articolo 23 Norma finale

Articolo 24 Pubblicazione



SEZIONE I

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento disciplina le acquisizioni in economia dei lavorì effettuate ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 N. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2014/24/UE, secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, N. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, N. 163».
- 2. Il presente Regolamento individua, altresì, i lavori da eseguirsi in economia da parte del Comune di Barletta.
- 3. Il presente Regolamento, disciplina inoltre, l'istituzione e la tenuta dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di lavori a procedura negoziata in relazione alle disposizioni di cui all'art.57, comma 6 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. N.163/2006 e s.m.i. nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa nonché di effettività della garanzia dei principi comunitari di non discriminazione, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità desumibili dal Codice.

DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA (ART.125 D.LGS. N.163/2006 E S.M.I.)

Art. 2 Modalità di esecuzione

Le acquisizioni in economia di lavori possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
- b) mediante procedura di cottimo fiduciario;

Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.

Art. 3 Limiti di importo e divieto di frazionamento

I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro, al netto escluso gli oneri fiscali, così come disposto dal comma 5 dell'art 125 del D. Lgs. N. 163/2006 e s. m. i.

I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, al netto escluso gli oneri fiscali, così come disposto dal comma 5 dell'art. 125 del D. Lgs. N. 163/2006 e s. m. i.

4

Nessuna prestazione di lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporta alla disciplina delle acquisizioni in economia.

Non sono considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni di interventi già individuati dagli strumenti programmatici dell'Amministrazione, nonché quelli che derivino da oggettivi ed evidenti motivi tecnici risultanti da apposita relazione del Responsabile dell'ufficio.

Art. 4 Tipologia dei lavori eseguibili in economia

I lavori eseguibili in economia sono individuati nell'ambito delle seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del D. Lgs. N. 163/2006 e s. m.i;
- b) manutenzione di opere o di impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;

Nell'ambito delle categorie sopra riportate sono individuati, ai sensi del comma 6 dell'art. 125 del D. Lgs.N. 163/2006 e s. m.i., i seguenti lavori, riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

· BENI IMMOBILI:

gli interventi occorrenti agli immobili appartenenti al patrimonio comunale, che rientrano nella disponibilità del Comune e/o di cui il Comune deve assicurare il mantenimento, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche se non di sua proprietà, nel caso di interventi in danno;

OPERE ED IMPIANTI:

gli interventi inerenti :

- strade e piazze, compresa la segnaletica orizzontale e verticale, l'arredo urbano e le pubbliche fontane;
- parchi pubblici, giardini e verde pubblico;
- impianti del servizio idrico integrato, comprendente gli impianti di sollevamento ed i pozzi, i serbatoi, le condotte di distribuzione, la rete fognante bianca e nera, l'impianto di depurazione, condotta sottomarina;
- impianti del servizio elettrico, comprendente la rete elettrica di distribuzione, le cabine elettriche di trasformazione, gli impianti di pubblica illuminazione;

a

- impianti sportivi e per il tempo libero;
- impianti termici, idrico-sanitari, di condizionamento ed elettrici a servizio degli immobili comunali;
- in genere tutti gli interventi riguardanti tutte le opere, i manufatti e gli impianti di ogni tipo di proprietà comunale e/o di cui il Comune deve assicurare il mantenimento, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria;

ART. 5 Affidamento dei lavori eseguibili in economia

Ai sensi del comma 8 dell'art. 125 del D. Lgs. N. 163/2006 e s. m. i, per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, limiti computati al netto escluso gli oneri fiscali, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, ndividuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.

Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento. Si precisa tuttavia che per lavori di importo superiore a €. 10.000,00, il RUP procederà a contattare, ove possibile e ove non ricorrano condizioni di urgenza e ove non risulti antieconomico, più operatori economici, secondo i principi di trasparenza, parità di trattamento e rotazione tra gli operatori economici iscritti all'albo fornitori.

Art. 6 Responsabile del Procedimento

L'Amministrazione opera a mezzo del Dirigente, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Il Dirigente può avvalersi di un Responsabile del procedimento fermo restando che ogni compito e responsabilità non esplicitamente ed espressamente indicato nel provvedimento di individuazione del Responsabile del procedimento resta a carico del Dirigente.

Art. 7 Interventi eseguiti per cottimo fiduciario

Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario, il Dirigente, o su sua delega, il Responsabile del procedimento, richiede, nel rispetto dei principi di cui al precedente articolo 5, di norma, a cinque operatori economici la presentazione di una offerta, redatta secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

I soggetti, a cui inviare la lettera d'invito devono essere individuati attingendo, con criterio rotazionale, dagli appositi elenchi che si provvederà a costituire nell'ambito delle materie e delle funzioni di competenza.

La lettera di invito, di norma, contiene:

a) l'oggetto del lavoro da eseguire ;

6

- b) le eventuali garanzie e cauzioni definitive, nonché, se del caso, le garanzie d'uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo condizioni e il luogo di esecuzione della prestazione;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- f) il termine o i termini assegnati per l'esecuzione del lavoro e le eventuali penalità per i ritardi;
- g) la richiesta che l'offerente espliciti la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dall'eventuale capitolato e di uniformarsi alle vigenti disposizioni nonché, se del caso, alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 8, della legge 13/8/2010, N. 136;

Il cottimo fiduciario di regola è formalizzato mediante scrittura privata oppure da apposita lettera con la quale il Dirigente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi.

Art. 8 Atti della procedura

La lettera di invito può essere inoltrata esclusivamente per posta elettronica e/o pec.

Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Dirigente predispone un capitolato ai quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.

Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Dirigente redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Art. 9 Scelta del contraente

La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non si ritenga rilevante l'eventuale variazione qualitativa.

L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Dirigente che provvede a sottoscrivere il contratto o la lettera d'ordinazione.

Qualora l'aggiudicazione avvenga con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Dirigente si avvarrà di una Commissione composta da 3 membri e presieduta dal Dirigente stesso.

(h

Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al precedente comma I, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta.

Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione.

Art. 10 Offerta economicamente più vantaggiosa

Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto, la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando aglì offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste dell'Ente, per cui potranno presentare offerte.

Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento e l'esame delle offerte effettuato dalla Commissione composta con le modalità stabilite dal precedente art. 9 comma 3.

Art. 11 Garanzie

I soggetti candidati agli affidamenti sono tenuti alla costituzione della cauzione provvisoria.

I soggetti affidatari sono obbligati alla costituzione delle garanzie di cui all'art. 113 del D. Lgs.N. 163 /2006 e s. m.i, per tutti gli affidamenti di lavori.

Nel qual caso, il pagamento deve avvenire in unica soluzione al termine della prestazione ed in seguito ad attestazione da parte del Responsabile del procedimento che la stessa sia avvenuta conformemente alle pattuizioni intercorse fra l'affidatario ed il Comune.

Art. 12 Forma della stipulazione

Il contratto affidato mediante acquisizione in economia è stipulato attraverso atto pubblico amministrativo sottoscritto dal Dirigente competente.

Il contratto, nel caso di importi inferiori ad € 20.000,00=, potrà anche consistere nella sottoscrizione della determina di aggiudicazione e dovrà comunque essere preceduta da apposito scambio di lettere con cui il Comune di Barletta dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi ovvero l'esecuzione del lavoro. La lettera di ordinazione dovrà, in ogni caso, riportare i medesimi contenuti della lettera d'invito.

Art. 13 Contenuto dell'atto di cottimo

Ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. N. 207/2010 e s. m.i, qualora venga scelta la forma dell'atto di cottimo, questo deve contenere:

a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;



- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista al sensi dell'articolo 137 del D. Lgs. N. 163/2006 e s. m. i;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all'articolo 125, comma 8, primo periodo, del D. Lgs. N. 163/2006 e s. m. i., è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 14 Variazioni dei limiti di importo

I limiti d'importo indicati nei precedenti articoli 3 e 5 sono stati stabiliti in conformità agli importi previsti dall'art. 125 del D. Lgs. N. 163/2006 e s. m. i. In caso di variazione di tali limiti effettuate con modifiche e/o integrazioni di legge, tali variazioni si intendono immediatamente recepite dal presente Regolamento.

SEZIONE II Istituzione e tenuta dell'elenco degli operatori economici

Art. 15 Istituzione degli elenchi di operatori economici

- 1. Per l'affidamento di lavori, gli elenchi vengono formati sulla base delle categorie come disciplinate dal D.P.R. N. 207/2010 e s.m.i.., le categorie incluse nell'Elenco sono quelle più ricorrenti sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni, riferibili a:
- OG 1 Edifici civili e industriali
- OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
- OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
- OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo
- OG 6 Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
- OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio
- OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica
- OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
- OG 11 Impianti tecnologici
- OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale



OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

OS 1	Lavori in terra			
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interes storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico			
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario			
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie			
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori			
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione			
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi			
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile			
OS 8	Opere di impermeabilizzazione			
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico			
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa			
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali			
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza			
OS 12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili			
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato			
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti			
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali			
OS 16	Impianti per centrali produzione energia elettrica			
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia			
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio			
OS 18-8	Componenti per facciate continue			
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento			
OS 20-B	Indagini geognostiche			
OS 21	Opere strutturali speciali			
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione			
OS 23	Demolizione di opere			
OS 24	Verde e arredo urbano			
OS 25	Scavi archeologici			
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali			
OS 28	Impianti termici e di condizionamento			
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi			
OS 32	Strutture in legno			
OS 33	Coperture speciali			
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità			
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale			

- 2. Gli elenchi di operatori economici presentano carattere aperto, e tutte le imprese in possesso dei requisiti possono richiedere l'iscrizione per tutta la durata degli elenchi medesimi. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento annuale.
- 3. Sul sito dell'Amministrazione viene creata apposita sezione dedicata alla formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, nel quale può essere scaricato lo schema di domanda di iscrizione, il testo



del presente Regolamento ed altre notizie utili per agevolare l'iscrizione da parte delle imprese interessate. Nella home page del sito internet deve essere attivato un link sempre visibile che conduca direttamente alla predetta sezione dedicata agli elenchi.

4. Nelle more di formazione degli elenchi di operatori economici, i Dirigenti provvedono ad individuare gli operatori economici tramite indagini di mercato.

Art. 16 Campo di applicazione

1. Gli elenchi di operatori economici dell'Amministrazione, costituiti e gestiti nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, possono essere utilizzati per l'affidamento a mezzo di procedura negoziata ovvero in economia mediante cottimo fiduciario, preceduta da indagine di mercato o gara ufficiosa.

Art. 17 Procedura per la formazione degli elenchi di operatori economici

- 1.La formazione degli elenchi di cui agli articoli precedenti avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, previa pubblicazione di apposito avviso sui seguenti mezzi:
- all'albo pretorio on line sul sito internet del Comune ;
- 2. L'avviso deve riportare le seguenti indicazioni:
- le categorie per le quali si avvia la costituzione dell'elenco di operatori economici qualificati;
- l'indicazione del sito internet dell'Amministrazione dove è possibile prelevare lo schema della domanda di iscrizione;
- la documentazione, che deve essere allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti dal successivo art. 18;
- l'indirizzo al quale deve essere inoltrata la domanda di iscrizione da parte degli interessati;
- il termine di presentazione della domanda per la prima iscrizione;
- il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione.
- 3. Lo schema di domanda di partecipazione deve essere di regola disponibile sul sito internet dell'Amministrazione e scaricabile dall'impresa interessata.
- 4. Alla domanda di iscrizione, devono essere allegati i documenti richiesti per la dimostrazione dei requisiti di cui al successivo art. 18.
- 5. L'impresa può richiedere, con la medesima domanda, l'iscrizione a più categorie allegando la documentazione necessaria a tal fine.
- 6. Il termine per la presentazione delle candidature per la formazione del primo elenco deve essere non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio on line sul sito internet del Comune.

4

- 7. Alle imprese che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti nell'avviso, viene data comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande medesime, dell'avvenuta iscrizione nell'elenco e del relativo numero, ovvero dei motivi ostativi all'iscrizione.
- 8. Alle imprese che hanno eventualmente presentato domanda di iscrizione oltre i termini viene data comunicazione della data del successivo aggiornamento dell'elenco, nel quale la domanda sarà presa in considerazione ai fini dell'iscrizione dell'impresa nell'elenco medesimo.
- 9. L'ordine di iscrizione nell'elenco per ciascuna categoria, tra le imprese che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti dall'avviso, è dato dalla data di protocollo della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo.

Art.18 Requisiti per l'iscrizione ed il mantenimento nell'elenco degli operatori

- l. Gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione negli elenchi devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta.
- 2. Le imprese che richiedono l'iscrizione nell'elenco devono essere in possesso dei seguenti requisiti, da comprovare mediante i documenti sotto elencati, da allegare alla domanda di iscrizione:
- 1.2. per l'invito a procedure negoziate relative a lavori di importo superiore ad euro 150.000, è necessaria la dimostrazione del possesso di un'attestazione rilasciata da una SOA;
- 2.2. per l'invito a procedure negoziate relative a lavori di importo pari o inferiore ad euro 150.000, è necessaria la documentazione a comprova dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. N. 207/2010.
- 2.3 possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006;
- 2.4 regolarità contributiva attestata mediante D.U.R.C. in corso di validità.

I requisiti di cui al punto 2.3) possono essere autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000.

In relazione alle autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 D.Lgs. N. 163/2006, l'Amministrazione procede a verifiche d'ufficio a campione mediante estrazione a sorte del 10%, arrotondato all'unità superiore, delle domande di iscrizione presentate. È sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di procedere a verifiche d'ufficio oltre al predetto campione ovvero in caso di dubbio sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. Per le iscrizioni negli elenchi relativi agli affidamenti di lavori pubblici, si procede alla verifica mediante consultazione del casellario informatico presso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici o altro ente di competenza. In caso di accertata carenza dei requisiti generali ovvero di falsità della dichiarazione, l'Amministrazione rigetta la domanda di iscrizione, dandone immediata comunicazione al richiedente. Il provvedimento di rigetto ha efficacia interdittiva annuale. In caso di dichiarazioni false, segnala altresì il fatto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici o altro ente di competenza e alla competente Procura della Repubblica.

4. È fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento



temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.

Art. 19 Gestione degli elenchi dopo la prima costituzione

- 1. A seguito della formazione degli elenchi, l'Amministrazione, al fine di assicurare l'effettività dei principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, procede alla pubblicazione, all'inizio di ogni esercizio finanziario, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, alla pubblicazione di un unico avviso nel quale si da atto dell'avvenuta attivazione ed esistenza di elenchi di operatori economici presso l'Amministrazione.
- 2. L'avviso riporta le seguenti indicazioni:
- le categorie per le quali sono stati attivati elenchi di operatori economici qualificati;
- l'indicazione del sito internet dell'Amministrazione dove è possibile prelevare lo schema della domanda di iscrizione e l'elenco della documentazione da allegare;
- l'indirizzo al quale deve essere inoltrata la domanda di iscrizione da parte degli interessati;
- il termine di presentazione della domanda, non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio on line sul sito internet del Comune;
- il Responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura di iscrizione;
- 3. L'avviso di cui al comma 2 è pubblicato sui mezzi indicati all'art. 17, comma 1 del presente Regolamento.
- 4. L'ordine delle nuove iscrizioni nell'elenco per ciascuna categoria, in coda alle imprese già precedentemente iscritte, tra gli operatori che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti dall'avviso, è dato dalla data di protocollo della domanda di iscrizione e, a parità di data, dal numero di protocollo.
- 5. L'Amministrazione provvede all'aggiornamento dell'elenco con l'inserimento delle nuove iscrizioni, oltre alle ulteriori eventuali verifiche sulle imprese già iscritte, entro il 31 marzo di ogni anno.
- 6. Con cadenza annuale ed entro il termine perentorio del 31 gennaio, le imprese già iscritte negli elenchi sono tenute a dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, la persistenza dei requisiti generali e speciali ai fini del mantenimento dell'iscrizione. Esse sono altresì tenute a presentare il D.U.R.C. in corso di validità. L'inadempimento di tali obblighi comporta l'avvio della procedura di cancellazione.
- 7. Le imprese già iscritte negli elenchi sono tenute a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione, e sono comunque tenute ad effettuare le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 N. 187. L'inadempimento di tali obblighi comporta l'avvio della procedura di cancellazione.
- 8. Il Dirigente competente, mediante la propria struttura amministrativa, avvia la verifica a campione sulle imprese già iscritte, mediante sorteggio di un numero tra un minimo di uno ed un massimo pari al 5%, alle quali viene richiesto di comprovare il persistente possesso dei requisiti speciali di iscrizione e rispetto alle quali viene avviata la verifica d'ufficio sui requisiti generali.

l

Art. 20 Preselezione degli operatori economici dall'elenco

- I. Gli operatori economici iscritti nell'elenco nella medesima categoria, vengono selezionati per i lavori di importo superiore a €. 40.000,00, con un criterio rotativo utilizzando idoneo software o criterio oggettivo non predeterminato, previa redazione di apposito verbale alla presenza di due testimoni,dipendenti della stazione appaltante.
- 2. Un operatore economico può ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco.
- 3. Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge e dal presente Regolamento per le procedure in economia, ovvero ritenuto comunque non idoneo dal Responsabile del procedimento ad assicurare una sufficiente concorrenzialità, lo stesso Responsabile, può integrare l'elenco degli operatori da invitare mediante altri soggetti individuati tramite indagini di mercato.

Art. 21 Cancellazione dall'elenco

- 1. La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio, previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al comma 3, nei seguenti casi:
- a) per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 18.
- b) per mancata dimostrazione ovvero accertata carenza dei requisiti generali e speciali in occasione della verifica a campione;
- c) per mancata presentazione dei D.U.R.C. a cadenza annuale;
- d) per inosservanza dell'obbligo di comunicazione ex art. 1 D.P.C.M. N. 187/1991;
- e) quando l'impresa iscritta sia incorsa in accertata grave negligenza o malafede nell'esecuzione della prestazione verso l'Amministrazione;
- f) per mancata presentazione di offerte in occasione di n. due inviti consecutivi;
- 2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato.
- 3. Nei casi previsti dal comma I, il Dirigente competente da comunicazione all'impresa dell'avvio della procedura di cancellazione, con raccomandata AR e comunicazione dei fatti addebitati, assegnando il termine di quindici giorni per le deduzioni.
- 4. Trascorsi almeno venti giorni dalla scadenza di tale termine, il Dirigente del servizio, fatta salva la facoltà di richiedere ulteriori chiarimenti all'impresa, si pronuncia in merito mediante motivato provvedimento, da notificare entro cinque giorni dalla sua adozione.
- 5. Il provvedimento di cancellazione ha di regola efficacia interdittiva annuale. In caso di reiterata cancellazione dall'elenco per la medesima ragione, il Dirigente può assumere, in relazione alla gravita dei fatti, provvedimento di cancellazione ad efficacia interdittiva indeterminata.



Art. 22 Norma transitoria

L'avviso per la prima formazione degli elenchi di cui alle disposizioni che precedono sarà pubblicato entro 30 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.

Art.23 Norma finale

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale con particolare riferimento al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, N. 163, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s. m. i. e al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, N. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, N. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s. m. i,

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono o restano abrogate le previgenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Art.24 Pubblicazione

Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line sul sito internet www.comune.barletta.bt.it.

